



Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia A.C. 4652 e abb.

Dossier n° 311 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
25 ottobre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4652 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso d'esame in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge A.C. [4652](#) – trasmesso alla Camera dei deputati il 21 settembre 2017 e risultante dallo **stralcio dell'art. 34 dell'A.S. 2287** (presentato dal Governo e recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"), deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016 – è stato approvato dall'Assemblea del Senato il 20 settembre 2017, con assorbimento degli A.S. 459 e 1116. Lo stesso, modificato durante l'esame parlamentare, è **collegato alla manovra di finanza pubblica**.

Esso consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più **decreti legislativi**. Prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato "**codice dello spettacolo**".

Al disegno di legge già approvato dal Senato sono state abbinare le proposte di legge A.C. 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2861, 2989, 3636, 3842, 3931, 4086, 4520.

Nella seduta del 10 ottobre 2017 la VII Commissione ha adottato l'A.C. 4652 come testo base per il prosieguo dell'esame. Non sono state apportate modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Di seguito si opererà una sintetica illustrazione delle previsioni recate dal testo base, rinviando, per ogni approfondimento (nonché per il contenuto delle proposte di legge abbinare), al [dossier del Servizio Studi n. 622 del 28 settembre 2017](#).

L'**art. 1** affida alla **Repubblica**, in attuazione degli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'art. 167 del [Trattato sul funzionamento dell'UE](#), alla [Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#) e alla [Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#):

- la **promozione** e il **sostegno** dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
- il **riconoscimento del valore formativo ed educativo** dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;
- il **riconoscimento del valore delle professioni artistiche** e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
- il **riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo**, anche ai sensi della [L. 106/2016](#), relativa al Terzo settore.

Nello specifico, prevede che la Repubblica **promuovee sostiene** le **attività di spettacolo svolte in maniera professionale**, caratterizzate dalla **compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico**, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare: attività **teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali** e nelle forme contemporanee del **circo di creazione**, nonché attività di **spettacolo viaggiante** e attività a carattere **interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche**.

Inoltre, la Repubblica **riconosce**: il valore delle **pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza**; il valore delle espressioni artistiche della **canzone popolare d'autore**; la **peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura**, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei **corpi di ballo** italiani; l'apporto degli **artisti di strada** alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

L'**intervento pubblico a sostegno** delle attività di spettacolo **favorisce e promuove**, tra l'altro: la **qualità dell'offerta**, la **pluralità delle espressioni artistiche**, i progetti e i **processi di lavoro a carattere innovativo**; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'**interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo**; le attività di spettacolo realizzate con il diretto **coinvolgimento** dei giovani, **fin dall'infanzia**; il **teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi**; l'**accesso alla fruizione** delle arti della scena, **fin dall'infanzia**; il **riequilibrio territoriale e la diffusione** nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di **circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione** tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di **internazionalizzazione**, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di **coproduzione** artistica, prevedendo **forme di partenariato culturale**, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la **trasmissione dei saperi**, la **formazione professionale** e il ricambio generazionale; la **conservazione del patrimonio** musicale, teatrale, coreutico, nonché della **tradizione della scena** e dei suoi mestieri; l'**iniziativa** dei singoli soggetti, volta a **reperire risorse ulteriori** rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in **luoghi di particolare interesse culturale**.

Infine, l'intervento pubblico "favorisce e promuove" – *ma, più opportunamente, "definisce"* – le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di **immobili pubblici non utilizzati** o che versino in stato di abbandono o di degrado o di **beni confiscati** da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, **per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale**.

L'**art. 2, co. 1, delega** il Governo ad adottare **uno o più decreti legislativi** volti:

- al **coordinamento e riordino** delle disposizioni in materia di **attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche**; in particolare, specifica che tale coordinamento e riordino interessa sia le disposizioni legislative, sia quelle regolamentari adottate ai sensi dell'art. 24, co. 3-*bis*, del [D.L. 113/2016 \(L. 160/2016\)](#).

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni regolamentari cui si fa riferimento – per le quali il termine di emanazione era fissato al 30 giugno 2017 - non sono ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Si prevede, pertanto, una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione, peraltro non ancora esercitata.

In materia, peraltro, dispone anche l'**art. 7** (v. *infra*);

- alla **riforma** della disciplina vigente nei settori del **teatro**, della **musica**, della **danza**, degli **spettacoli viaggianti**, delle **attività circensi**, dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**.

Al contempo, il testo dispone che **a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo** denominato «**codice dello spettacolo**».

Si valuti l'esigenza di chiarire se il codice dello spettacolo riguardi solo i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ovvero anche quello delle fondazioni lirico-sinfoniche. In caso positivo, occorre modificare la previsione di adozione di "uno o più decreti legislativi".

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'art. 1 – l'**art. 2, co. 2**, prevede la **razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato**. Più nello specifico, stabilisce che **sono attribuiti allo Stato**, fra l'altro:

- la **gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)** e la determinazione – con **decreti non aventi natura regolamentare**, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo (di cui l'art. 3 prevede l'istituzione) e **previa intesa con la Conferenza unificata** – dei **criteri per l'erogazione** e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei **contributi** a valere sul medesimo Fondo;
- l'**armonizzazione** degli **interventi** con quelli degli **enti pubblici territoriali**, anche attraverso accordi di programma;
- la **promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo**, nonché delle **opere di "giovani" artisti e compositori emergenti** (facendo, per queste, esplicito riferimento all'[art. 7, co. 2, del D.L. 91/2013 - L. 112/2013](#), che non fa riferimento a "giovani"), attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici **obblighi di**

trasmissione nel contratto di servizio tra MISE e RAI;

- l'attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact ed Ente nazionale per il turismo, ai fini dell'**inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali**;
- la **promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo**, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione;
- la **promozione dell'integrazione e dell'inclusione**, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;
- l'individuazione, d'intesa con la **Conferenza unificata**, di strumenti di accesso al **credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'**Istituto per il credito sportivo**.

Ulteriori principi direttivi recati dall'**art. 2, co. 2**, concernono:

- l'**"adeguamento"** della normativa vigente agli **artt. 117 e 118 Cost.**, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
- l'indicazione esplicita delle **disposizioni abrogate**;
- il **coordinamento formale e sostanziale** delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- l'**aggiornamento delle procedure**, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- il riconoscimento dell'importanza di **assicurare** la più ampia **fruizione** delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle **persone con disabilità**.

L'**art. 2, co. 3**, reca un **criterio direttivo specifico**, riferito alle **fondazioni lirico-sinfoniche**. In particolare, esso concerne la **revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale**, anche tramite **scorporo** delle risorse ad esse destinate dal **FUS**.

Al fine di tale revisione, il medesimo co. 3 fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i **principi di riparto delle risorse di cui all'art. 1, co. 583**, della **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017) – che, in base all'intervenuto **DM n. 105 del 3 marzo 2017**, ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali –, nonché con le disposizioni adottate ai sensi del già citato art. 24, co. 3-*bis*, del **D.L. 113/2016 (L. 160/2016)**, *che, come si è già detto, non sono ancora intervenute*.

Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale sono costituiti da: rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Inoltre, testualmente, risultano inseriti fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale anche la **revisione delle modalità di nomina** e dei **requisiti del sovrintendente** e del **direttore artistico** e la previsione che, nei casi di **responsabilità accertata del sovrintendente** per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è **preclusa la possibilità di essere nominato** per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche.

Si valuti l'opportunità di una diversa collocazione delle due previsioni nel testo, dal momento che esse non sembrerebbero poter costituire un parametro per la ripartizione del contributo.

Ulteriori **principi e criteri direttivi specifici**, riferiti ai settori del **teatro**, della **musica**, della **danza**, degli **spettacoli viaggianti** e delle **attività circensi**, nonché dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**, sono stabiliti dall'**art. 2, co. 4**.

Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di:

- **ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori**, anche favorendo l'**intervento congiunto di soggetti pubblici e privati** e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti (**lett. a) e c)**);
- riconoscimento del **ruolo dell'associazionismo** nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo (**lett. b)**);
- **ottimizzazione delle risorse** attraverso l'individuazione di criteri e modalità di **collaborazione nelle produzioni (lett. d)**);
- ai fini del **riparto del FUS**, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano (**lett. e)**):
 - a. la definizione delle **categorie dei soggetti** ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché – e si tratta di una novità - dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**;
 - b. l'adozione di **regole tecniche di riparto** sulla base dell'**esame comparativo di programmi di attività pluriennale** presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità;
 - c. la valorizzazione della **qualità delle produzioni**;
 - d. l'erogazione di contributi per **manifestazioni e spettacoli all'estero**;
 - e. il **finanziamento selettivo di progetti** di giovani di età **inferiore a 35 anni**;
 - f. l'adozione di misure per favorire la **mobilità artistica** e la **circolazione delle opere** a livello europeo e

internazionale;

- g. l'attivazione di **piani straordinari**, di durata pluriennale, per la **ristrutturazione** e l'**aggiornamento tecnologico** di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- h. il sostegno ad **azioni di riequilibrio territoriale e diffusione**, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la **revisione** della disciplina delle **attività musicali** di cui alla [L. 800/1967](#), al fine di assicurare (**lett. f**):

- l'**interazione tra** i diversi **organismi** operanti nel settore, con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
- l'**estensione** delle misure di sostegno alle **attività musicali popolari contemporanee**;
- la **definizione delle figure** che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di **musica popolare contemporanea** e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività;
- la **valorizzazione delle musiche della tradizione popolare** italiana;
- il progressivo superamento del **contrassegno SIAE** per la **registrazione delle opere musicali**.

Inoltre, si prevede la revisione della normativa relativa al **settore della danza** (**lett. g**), attraverso la modifica della disciplina in materia di **promozione delle relative attività**, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'**istituzione delle scuole di danza**, **nonché** al **controllo** e alla **vigilanza** sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una **abilitazione** (*recte: per l'esercizio dell'*) per l'**insegnamento della danza**, tramite la definizione di **percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale**.

Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni nei settori delle **attività circensi** e dello **spettacolo viaggiante**, ai fini del **graduale superamento dell'utilizzo degli animali** nello svolgimento delle stesse (**lett. h**).

L'**art. 2, co. 4, lett. i**), prevede, in particolare, che alla promozione di **programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado**, sia destinato (annualmente) almeno il **3%** della dotazione **del Fondo unico per lo spettacolo**.

L'**art. 2, co. 4, lett. l**), prevede, in particolare, una disciplina che regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo **in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni** correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del **carattere intermittente delle prestazioni** lavorative.

L'**art. 2, co. 4, lett. m**), riguarda la **semplificazione degli iter autorizzativi** e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, **inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza**.

L'**art. 2, co. 4, lett. n**), concerne il sostegno alla **diffusione dello spettacolo italiano all'estero**. A sua volta, lo stesso **co. 4, lett. o**), prevede il sostegno all'**internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti** italiani, nonché degli **spettacoli di musica popolare contemporanea**, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica.

Con riferimento alla **procedura** per l'emanazione dei decreti legislativi, l'**art. 2, co. 1** stabilisce che i decreti legislativi sono adottati **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge. In base ai **co. 5, 6 e 7** dello stesso **art. 2**, essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro **45 giorni** dalla data di trasmissione dello schema. Trascorso tale termine, il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro **30 giorni** dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi "sulle osservazioni del Governo" entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Appare opportuno fare riferimento all'espressione del parere definitivo sullo schema da parte delle Commissioni parlamentari, e non al parere "sulle osservazioni del Governo", come più volte rilevato dal Comitato per la legislazione.

Dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

stanziando le risorse finanziarie occorrenti.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate **disposizioni correttive e integrative**, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

L'**art. 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo**, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo (di cui al [DPR 89/2007](#)), che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni.

Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di **consulenza** e di **supporto** nella **elaborazione ed attuazione delle politiche di settore** e nella predisposizione di **indirizzi e criteri generali** relativi alla **destinazione delle risorse pubbliche** per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica **3 anni** – è composto da **15 componenti**, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati Conferenza unificata – sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il **Presidente**.

Si evidenzia l'opportunità di indicare esplicitamente l'atto con cui si procede alla nomina del Consiglio superiore dello spettacolo.

Il MIBACT **comunica i nominativi** dei componenti e del Presidente dell'organo **alle Commissioni parlamentari** competenti, allegando i relativi *curriculum*. Ai componenti del Consiglio spetta solo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute.

Con **decreto** del Ministro, da emanare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di **incompatibilità** dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio.

Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un **regolamento interno** per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presso il Consiglio opera una **segreteria tecnica**, formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso Ministero fra quelle disponibili a legislazione vigente.

L'**art. 4 incrementa**, anzitutto, la dotazione del **FUS** di **€ 9,5 mln annui per il 2018 e il 2019** e di **€ 22,5 annui dal 2020**.

Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del FUS si provvede:

- per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili** che si manifestano in **corso di gestione** ([art. 1, co. 200, L. 190/2014](#));
- per il 2019:
 - quanto a € 3 mln, mediante riduzione del medesimo **Fondo per esigenze indifferibili** che si manifestano in **corso di gestione**;
 - quanto a € 5,5 mln, mediante riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili** ([art. 1, co. 199, L. 190/2014](#));
 - quanto a € 1 mln, mediante riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** ([art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004](#)).

Inoltre, autorizza per il **2018** la spesa di **€ 4 mln** in favore di **attività culturali** – presumibilmente sempre di spettacolo dal vivo – **nei territori** delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al relativo onere si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di **€ 4 mln** per il 2018 disposta a favore del **Teatro Eliseo** dall'[art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 \(L. 96/2017\)](#).

L'**art. 5** reca disposizioni volte ad estendere il **c.d. ART-BONUS** e a promuovere la produzione musicale delle opere di **artisti emergenti**.

Con riferimento al primo aspetto, dispone che il **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali** a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il **sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**, nonché dei **circuiti di distribuzione**. A tal fine, novella l'[art. 1 del D.L. 83/2014 \(L. 106/2014\)](#).

Alla copertura dei relativi oneri, valutati in € 1,1 mln per il 2018, € 1,8 mln per il 2019, € 2,3 mln per il 2020 ed € 1,9 mln annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il **credito d'imposta** a favore delle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali**, nonché delle **imprese organizzatrici e produttrici di**

spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 7, co. 1-6, del [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#), si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la **produzione musicale delle opere di artisti emergenti**. Inoltre, novellando il co. 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le **opere terze**.

Alla copertura degli oneri derivanti da quest'ultima previsione, quantificati in € 4,5 mln dal 2018, si provvede:

- per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili** che si manifestano in **corso di gestione**;
- per il 2019, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili**.

L'**art. 6** stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'**art. 7** **posticipa** (dal 31 dicembre 2018) **al 31 dicembre 2019** il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "**fondazione lirico-sinfonica**" o "**teatro lirico-sinfonico**".

A tal fine, novella l'art. 24, co. 3-*bis*, lett. *b*), del [D.L. 113/2016 \(L. 160/2016\)](#).

Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge trasmesso dal Senato – risultante, come già evidenziato, da uno stralcio - non era corredato di propria relazione illustrativa, presente, invece, nell'[A.S. 2287-bis, 459 e 1116-A](#).

Le proposte di legge abbinare sono tutte corredate di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La VII Commissione ha elaborato un testo unificato degli A.C. 66, 3804 e 4085, che ha la finalità di sostenere e valorizzare rievocazioni e giochi storici. Interviene, dunque, in uno degli ambiti oggetto del provvedimento in esame. Il testo è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Occorrerà, dunque, procedere ad un coordinamento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal testo base è riconducibile alla materia "**promozione e organizzazione di beni e attività culturali**", inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo **sviluppo della cultura** corrisponde a **finalità di interesse generale**, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni" ([sentenza n. 307/2004](#), che ripercorre quanto già evidenziato, nel contesto del previgente [titolo V, parte seconda, della Costituzione](#), con le sentenze [276/1991](#), [348/1990](#), [562](#) e [829/1988](#)), ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le **attività di sostegno degli spettacoli** ([sentenza n. 255/2004](#)) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche ([sentenza n. 285/2005](#)).

In particolare, nella sentenza 255/2004 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo [titolo V della Costituzione](#). La Corte sottolineava che "per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla **leale collaborazione** con le Regioni".

Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la [L. 239/2005](#) che ha previsto che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS sono adottati d'**intesa con la Conferenza unificata**. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro 60 giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'art. 33 della Costituzione prevede, tra l'altro, che l'arte è libera e libero ne è l'insegnamento.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 2 prevede l'adozione di uno o più **decreti legislativi**, che disciplineranno anche l'adozione, successiva, di decreti ministeriali.

L'art. 3 prevede l'adozione di un **decreto ministeriale**.

Per l'oggetto, si veda Par. Contenuto.